



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO
"MICHELANGELO"**

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI

PREMESSA

Il presente regolamento disciplinare è emesso dal Consiglio d'Istituto in conformità ai principi e alle richieste dello Statuto delle studentesse e degli studenti, approvato con D.P.R. n. 249 del 24/05/1998, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e la nota ministeriale 3620/PO del 31/07/2008.

ARTICOLO 1: DOVERI DEGLI STUDENTI

Il regolamento disciplinare individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari relativamente ai doveri individuati nell'articolo 3 del citato Statuto con riferimento all'impegno assunto da ciascuno studente con la sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità:

- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere i loro impegni di studio
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi
- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, di rispetto di tutte le persone, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti in Istituto
- Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente i sussidi didattici e le attrezzature, a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni agli arredi e alle strutture
- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come fattore di qualità della vita dell'Istituto.

ARTICOLO 2: FINALITÀ EDUCATIVA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Compatibilmente con i vincoli organizzativi allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica o di enti territoriali e sono comunque attivate relazioni tra scuola e famiglia volte alla ricostituzione dei corretti rapporti.
- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale: il consiglio di classe per sospensioni non superiori ai quindici giorni o il consiglio d'istituto per sospensioni superiori ai quindici giorni o che implicano l'esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all'esame di stato

ARTICOLO 3: AMBITO D' APPLICAZIONE



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO
“MICHELANGELO”

Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria, aggiuntiva e a distanza sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, stage interni o esterni, tirocini interni o esterni.

ARTICOLO 4: CLASSIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- Le sanzioni sono ispirate al principio della gradualità e della proporzionalità e, se dovuto, anche a quello della riparazione e del pieno risarcimento del danno. Esse sono irrogate tenendo conto della gravità e delle conseguenze della mancanza commessa, della loro reiterazione, del profilo personale dello studente, nonché dell'eventuale presa di coscienza da parte dello studente interessato.

- I provvedimenti disciplinari sono divisi in:

1) Sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica:

- a) **Nota disciplinare** del docente o del coordinatore;
- b) **Diffida** del coordinatore sentito il parere del CdC, con convocazione dei genitori.

2) Sanzioni che comportano l'**allontanamento** dalla comunità scolastica:

- a) Allontanamento fino a quindici giorni da parte del consiglio di classe;
- b) Allontanamento superiore ai quindici giorni da parte del consiglio di istituto;
- c) Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico ovvero l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi da parte del consiglio di istituto.

Alle precedenti sanzioni possono essere associate **sanzioni accessorie** quali, ad esempio:

- a) **Esclusione** da viaggi di istruzione con obbligo di frequenza delle lezioni in classi non partecipanti al viaggio per singoli alunni;
- b) **Annullamento o riduzione** dei viaggi di istruzione per tutta la classe;
- c) **Esclusione** dal partecipare ad attività extrascolastiche per singoli alunni o l'intera classe;
- d) **Risarcimento** e/o riparazione di danni quantificati per singoli alunni o l'intera classe;
- e) **Obbligo** di ripristinare la situazione iniziale del luogo/ambiente danneggiato per singoli alunni o l'intera classe;

- Qualora il fatto disciplinare configuri un'**ipotesi di reato** (in base all'ordinamento vigente), l'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non estinguono l'obbligo del dirigente scolastico di presentare specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria

ARTICOLO 5: TIPOLOGIA D' INFRAZIONI

Le mancanze disciplinari contemplate al presente articolo comportano l'applicazione di interventi sanzionatori e sono da considerarsi esemplificativi, ma non esauriscono la gamma di infrazioni che possono essere individuate e sanzionate dagli organi competenti.



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO
“MICHELANGELO”

La gravità è da valutarsi in base al grado di intenzionalità, alle conseguenze ipotizzabili e a quelle effettivamente causate

- A. Irregolare frequenza delle lezioni sia in presenza che in D.a.D. e/o negligenza abituale con ammonimenti scritti sul registro di classe (assenze e ritardi numerosi, anche strategici, inosservanza delle consegne e dei tempi assegnati, frequente dimenticanza dei libri di testo e dei materiali...)
- B. Mancanza di rispetto verso il personale dell'istituto, i compagni, le istituzioni in genere (offese, battute di scherno, espressioni volgari, bestemmie), violazione dei principi di democrazia, del rispetto delle differenze di convinzioni religiose, filosofiche, etiche, di genere, di appartenenza etnica o culturale.
- C. Inosservanza delle regole di convivenza e atteggiamenti che impediscano e turbino l'attività scolastica (disturbi abituali, interruzione dell'attività didattica, urla, schiamazzi, fischi...)
- D. Atti e comportamenti che compromettono il rapporto di collaborazione, fiducia, lealtà ed onestà (alterazione e falsificazione di documenti e firme, sottrazione di materiali e attrezzature...)
- E. Non osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza previste dal regolamento di istituto e delle direttive impartite (mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali per le attività di laboratorio, trasgressione della normativa antifumo, uso improprio di telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche...)
- F. Scorretto uso di materiale didattico, danneggiamento accidentale di locali e attrezzature, provocazione di gravi danni al patrimonio della scuola
- G. Utilizzo improprio del mezzo G Suite e diffusione non autorizzata di immagini e video nel rispetto della privacy di tutti
- H. Mancato rispetto delle norme igienico sanitarie atte a prevenire la diffusione del SAR-CoV2, in particolare:
 - Utilizzo scorretto della mascherina di protezione e/o mancato utilizzo
 - Comportamenti irresponsabili quali avvicinamento a persone senza le protezioni adeguate, utilizzo dei materiali senza disinfettare le mani, starnutire senza utilizzare gli accorgimenti necessari a tutelare la comunità.

Si elencano di seguito alcuni comportamenti particolarmente gravi che violano il rispetto e la dignità della persona umana o generano una concreta situazione di pericolo, integrando ipotesi di reato penalmente perseguibili.

- Atti contro la pubblica decenza; atti lesivi dell'integrità fisica (percosse, lesioni);
- Atti di razzismo; atti di bullismo;
- Ingiurie e diffamazioni;
- Istigazione all'illecito e provocazione di risse;
- Atti contro la proprietà privata e pubblica (furti, atti di vandalismo);
- Diffusione e/o uso di sostanze proibite;
- Alterazione, danneggiamento e/o furto di documenti ufficiali;
- Realizzazione e diffusione di filmati o registrazioni all'interno della scuola e durante le attività in D.a.D.;



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO
"MICHELANGELO"**

- Provocazione di gravi danni al patrimonio della scuola o danneggiamenti intenzionali di locali e attrezzature.

ARTICOLO 6: CORRISPONDENZA TRA INFRAZIONI E SANZIONI

- Gli organi competenti applicano le sanzioni disciplinari valutando la gravità dell'infrazione, eventuali aggravanti o attenuanti, la recidività, il profilo dello studente, l'eventuale presa di coscienza;
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (art.4, c. 3 del D.P.R. 249/98)
- Tutti i comportamenti che configurano infrazioni vanno annotati sul registro di classe;
- Il coordinatore o il CdC, nei casi in cui lo ritengano opportuno, possono comminare sanzioni accessorie;
- Nel caso di danni quantificati è dovuto il risarcimento;
- Le sanzioni vengono allegate al fascicolo personale dello studente;
- In sede di scrutinio il CdC tiene conto delle sanzioni comminate nella valutazione del comportamento dello studente;
- In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Lo schema seguente offre agli organi collegiali preposti all'irrogazione di sanzioni un riferimento orientativo, in coerenza con l'articoli 4 del DPR 249/98, per la corrispondenza tra infrazioni e sanzioni ispirata ai principi di gradualità e proporzionalità, senza configurare automatismi.

INFRAZIONI SIA IN PRESENZA CHE IN D.A.D.	SANZIONI
Infrazioni non gravi	Nota disciplinare Diffida con convocazione dei genitori
Infrazioni non particolarmente gravi, ma ripetute	Nota disciplinare Diffida con convocazione dei genitori Allontanamento dalle lezioni fino a un massimo di 3 giorni
Infrazioni gravi, non ripetute	Diffida con convocazione dei genitori Allontanamento dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni
Infrazioni gravi e ripetute o che comportano atti lesivi della dignità e del rispetto della persona umana, della incolumità o costituiscono ipotesi	Allontanamento dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni Allontanamento dalle lezioni per più di 15 giorni



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
 PARITARIO
 "MICHELANGELO"**

di reato. La durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione ovvero al permanere della situazione di pericolo	
Infrazioni gravi e ripetute che comportano atti lesivi della dignità e della incolumità della persona, costituiscono ipotesi di reato, rappresentano grave pericolo per la comunità scolastica, non consentono un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente durante l'anno	Allontanamento dalle lezioni per più di 15 giorni Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ovvero esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

PRECISAZIONI:

- L'accumulo di 5 ritardi o assenze in prima ora non giustificate, su brevi periodi, viene sanzionato con nota disciplinare del coordinatore e convocazione dei genitori;
- L'accumulo di 3 note disciplinari comporta la diffida del coordinatore con convocazione dei genitori ed eventuali sanzioni accessorie;
- In caso di comportamenti negativi ripetuti, già sanzionati con una diffida, il CdC dispone l'allontanamento dalle lezioni fino a un massimo di 3 giorni. La recidività è da considerarsi aggravante, come anche l'aver commesso il fatto nel corso di viaggi d'istruzione, visite guidate, attività in D.a.D., iniziative in genere che si svolgono al di fuori della scuola e che coinvolgono soggetti e strutture esterne;
- Per infrazioni gravi e/o ripetute si applica l'allontanamento dalle lezioni (sia in modalità tradizionale che di didattica integrata a distanza) fino ad un massimo di 15 giorni, sempre nel rispetto della gradualità e della proporzionalità in merito all'infrazione commessa, e nel caso in cui l'alunno mostri di prendere coscienza di quanto accaduto e sia disponibile al ravvedimento;
- Le sanzioni che comportano l'allontanamento, compatibilmente con i vincoli organizzativi, possono essere convertite in attività alternative all'allontanamento;
- Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni di 15 o più giorni prevedono al contempo per lo studente la decadenza immediata da ogni incarico di rappresentanza (di classe, d'istituto, della Consulta) per ovvie ragioni di incompatibilità a rivestire la carica;
- Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica;
- Le infrazioni gravi, ripetute, che costituiscano serio danno e pericolo per la comunità scolastica, o costituiscano reato e non siano accompagnate da segnali di presa di coscienza e ravvedimento da parte dello studente, comportano l'allontanamento superiore ai 15 giorni (art. 4, comma 9 e 9 bis del D.P.R. 249/98).

ARTICOLO 7: ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL'ALLONTANAMENTO



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO
“MICHELANGELO”

In alternativa alle sanzioni di sospensione è possibile concordare, in sostituzione della sanzione, lo svolgimento di una attività a favore della comunità scolastica, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo e riparatorio.

Per un certo periodo - variabile a seconda delle sanzioni - gli studenti frequenteranno le lezioni ma, in tempi non coincidenti con quelli della normale attività didattica, svolgeranno operazioni utili alla collettività studentesca quali ad esempio:

- Pulizia
 - Dei banchi nelle varie aule;
 - Dei banconi di lavoro e delle attrezzature dei laboratori;
 - Dei muri delle aule e dei corridoi della struttura scolastica;
 - Dei cortili esterni della scuola;
 - Dei bagni.
- Semplici compiti esecutivi:
 - Segreteria;
 - Archivio;
 - Piccole riparazioni;
 - Stage presso strutture interne od esterne all'Istituto;
 - Altre attività suggerite dai componenti il Consiglio di classe, dallo studente interessato dal provvedimento e/o dai suoi genitori per i minorenni.

Le attività alternative presso la scuola si svolgeranno sotto la vigile direzione di personale docente e non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza.

L'attività alternativa, previa accettazione dello studente se maggiorenne o dello studente e dei genitori per i minorenni, sarà comunque concordata con il Dirigente scolastico.

ARTICOLO 8: PROVVEDIMENTI DIRETTI A GRUPPI DI STUDENTI

Nel caso l'infrazione sia commessa da più studenti individuabili viene irrogata a tutti la stessa sanzione, a meno di differenti gradi di responsabilità accertabili.

Nel caso di impossibilità di individuare i responsabili di un'infrazione disciplinare verificatasi durante l'attività didattica ed essendo la responsabilità disciplinare personale, non è possibile applicare sanzioni indiscriminatamente a tutto il gruppo, tuttavia qualora si configuri una chiara complicità di un gruppo o dell'intera classe o una mancata collaborazione all'accertamento dei fatti e dei responsabili, il coordinatore provvede ad annotare comunque i fatti sul registro di classe.

Nei casi più gravi il consiglio di classe, dopo aver contestato i fatti e ascoltato le ragioni degli studenti, nel caso il confronto non permetta comunque di individuare i responsabili, può applicare una delle sanzioni accessorie o chiedere una attività di riparazione nei confronti della comunità scolastica.



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO
"MICHELANGELO"**

Il consiglio di classe può tenere conto di questo tipo di annotazioni in funzione della valutazione del comportamento degli studenti.

ARTICOLO 9: PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

A.1 Nota disciplinare scritta del docente

Il docente, nei casi previsti dal regolamento di disciplina di istituto, ammonisce lo studente, annotando sul registro di classe il comportamento sanzionato e curando che tale annotazione sia visibile alla famiglia, attivando l'opportuna funzione prevista che ne garantisce così la tempestiva comunicazione.

A.2 Diffida scritta

Il coordinatore di classe, sentito il CdC,

- *Visto* il regolamento di disciplina di istituto;
- *Visti* i richiami scritti allo studente apposti sul registro di classe

provvede alla irrogazione della sanzione disciplinare DIFFIDA, adeguatamente motivata, dandone ufficiale comunicazione allo studente e, se minorenne, alla famiglia. Tale ammonizione verrà inserita nel fascicolo personale dello studente. Il coordinatore di classe convocherà la famiglia per concordare le opportune misure educative.

B. Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni

Il dirigente scolastico, o il coordinatore di classe da lui delegato, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari previste dal presente regolamento di disciplina, che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del consiglio di classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori, rappresentanti studenti), fissando, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici dall'evento. La convocazione del consiglio di classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

Qualora il comportamento negativo dello studente comportasse una condotta tale da costituire allarme e pericolo per l'incolumità di studenti e personale, è concessa facoltà al Dirigente di procedere alla sospensione immediata dello studente, per poi passare d'urgenza alla convocazione del CdC entro due giorni, al fine di ratificare l'avvenuta sospensione

- La seduta disciplinare del consiglio di classe è divisa in due momenti.

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento per addurre le proprie ragioni. e, se minorenne, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. Il consiglio di classe può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO
"MICHELANGELO"**

predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione. Se il dirigente o il coordinatore lo ritengono opportuno, a tutela della riservatezza dello studente interessato e della sua famiglia, il consiglio può essere preceduto da un incontro preliminare della sola componente docenti;

2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

- La seduta è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della presenza del numero legale, i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.
- La decisione del consiglio di classe, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente entro due giorni dall'irrogazione da parte del coordinatore previa autorizzazione del dirigente. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è indirizzata anche alla famiglia.
- Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il consiglio di classe individua, compatibilmente con l'organizzazione della vigilanza e delle attività scolastiche, un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica. In tal caso lo studente può optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa. Nel caso di studente minorenne, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.
- Nel periodo di allontanamento dalla scuola il coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

C. Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni

Il dirigente scolastico, constatato che l'infrazione rientra nella casistica per la quale il presente regolamento di disciplina prevede sanzioni che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni propone, la convocazione di un apposito Consiglio d'Istituto, con eventuale procedura d'urgenza, e conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.

- La seduta disciplinare del consiglio d'istituto è divisa in due momenti.

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento per addurre le proprie ragioni e, se minorenne, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. Il consiglio d'istituto può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione;

2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO
"MICHELANGELO"**

- La seduta è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della presenza del numero legale, i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo;
- La decisione, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenni, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia;
- Nel periodo di allontanamento dalla scuola il consiglio di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

D. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- Devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- Non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti B, C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente

F. Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame di stato

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame di Stato sono di competenza della Commissione d'Esame e possono riguardare anche candidati esterni.

Valgono le specifiche disposizioni sanzionatorie

ARTICOLO 10: IMPUGNAZIONI



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO
"MICHELANGELO"**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno da parte di chi vi abbia interesse, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione.

L'impugnazione, indirizzata al dirigente scolastico, deve essere in forma scritta e debitamente motivata.

ARTICOLO 11: ORGANO DI GARANZIA INTERNO:

Compiti

L'organo di garanzia è preposto a

- a) Decidere sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti, confermando la sanzione o chiedendone la revisione all'organo competente;
- b) Decidere sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse.

Composizione

L'Organo di Garanzia è nominato dal consiglio di istituto e costituito da:

- a) Il dirigente scolastico, che lo presiede
- b) Un docente, con funzioni di segretario
- c) Un genitore
- d) Uno studente

I membri dell'organo di garanzia per ciascuna componente sono individuati rispettivamente dal collegio docenti, dai rappresentanti dei genitori nel consiglio di istituto e dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto.

Per ciascuna componente sono individuati due membri, un membro effettivo e un membro supplente.

Durata della carica

La durata dell'Organo di Garanzia è annuale. Il docente ed il genitore sono designati dal Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile dopo la decadenza per fine mandato. La durata dell'incarico dello studente è annuale.

In attesa delle designazioni, l'Organo di Garanzia è composto per proroga dai membri dell'anno precedente. Per i membri decaduti, la proroga si trasferisce sui membri supplenti.

Nel caso di conflitto d'interesse, subentra il membro supplente.

Procedura di revisione delle sanzioni

- a) Ricevuta l'impugnazione, il dirigente scolastico fissa, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici. Nel frattempo la sanzione viene sospesa in attesa della decisione dell'Organo di Garanzia. La seduta è valida anche nel caso di assenze dei suoi componenti, purché la convocazione risulti pervenuta agli interessati;



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO
"MICHELANGELO"**

- b) L'Organo di Garanzia procede sulla base della documentazione agli atti e sulla base dell'impugnazione. Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze. La decisione dell'Organo di Garanzia, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale ai ricorrenti e all'organo che ha irrogato la sanzione;
- c) Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono assunte entro dieci giorni scolastici dall'impugnazione;
- d) Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro il predetto termine, l'impugnazione deve intendersi rigettata;
- e) Qualora l'Organo di Garanzia decida per l'accoglimento dell'istanza chiede all'organo competente, con opportuna motivazione, la revisione della sanzione irrogata. Individua inoltre la sanzione più opportuna per ripristinare i corretti rapporti all'interno della comunità scolastica. L'organo competente dovrà riunirsi per la revisione della sanzione in conformità alle indicazioni espresse dall'Organo di garanzia
- f) Nel caso la sanzione venga confermata il coordinatore di classe vigila sulla sua applicazione

ARTICOLO 12: ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore anche contro le violazioni contenute nei regolamenti degli istituti in base all'art 5 comma 3,4,5,6,7 del D.P.R. 24/6/98 n 249.

ARTICOLO 13: OBBLIGO DI RISERVATEZZA

I membri degli organi preposti alla valutazione e irrogazione di sanzioni sono obbligati alla riservatezza in merito ai fatti di cui vengono a conoscenza, alle discussioni e alle deliberazioni conseguenti alle procedure per l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

La comunicazione delle sanzioni deliberate spetta solo al dirigente scolastico o, su sua delega, al coordinatore di classe, al termine della procedura, di norma entro due giorni dalla delibera.

ARTICOLO 14: PROCEDURA DI REVISIONE DEL REGOLAMENTO DISCIPLINARE.

Il regolamento disciplinare può essere sottoposto a revisione qualora ne facciano richiesta al CdI:

- a) Il dirigente scolastico;
- b) I due terzi dei membri del Consiglio d'Istituto;
- c) I due terzi dei membri del Collegio dei Docenti.



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO
“MICHELANGELO”
